

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 18 dicembre 2001.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Bonaiuti, Bono, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Dell'Elce, Dozzo, Frattini, Galati, Gasparri, Giacco, Giovanardi, Anna Maria Leone, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzuca Poggiolini, Micciché, Mussi, Palumbo, Pisanu, Possa, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Angioni, Aprea, Armosino, Ballaman, Berselli, Bonaiuti, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Dell'Elce, Dozzo, Frattini, Galati, Giacco, Anna Maria Leone, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzuca Poggiolini, Micciché, Mussi, Angela Napoli, Palumbo, Pisanu, Rodeghiero, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valentino, Viceconte.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 dicembre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISAPIA: « Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte » (2110);

LICASTRO SCARDINO ed altri: « Disposizioni per agevolare gli investimenti e lo sviluppo delle associazioni sportive dilettantistiche » (2111);

GIANNI MANCUSO ed altri: « Disciplina delle professioni intellettuali » (2112);

GARAGNANI ed altri: « Disposizioni per l'armonizzazione della normativa relativa al diritto allo studio e alla parità scolastica » (2113);

RUZZANTE: « Disposizioni in favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici ex combattenti ed assimilati » (2114);

MINOLI: « Riconoscimento e regolamentazione della naturopatia, dello shiatsu, della riflessologia e della pranoterapia e norme per la relativa formazione del personale non medico » (2115).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge GIANCARLO GIORGETTI: « Disposizioni per incentivare i piccoli commercianti » (55) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pagliarini.

La proposta di legge GASPERONI ed altri: « Norme sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull'efficacia

dei contratti collettivi di lavoro » (57) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bellini, Calzolaio, Grandi, Labate e Montecchi.

La proposta di legge GAMBINI ed altri: « Interventi in favore del settore turistico » (97) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Carli e Labate.

La proposta di legge VOLONTÈ ed altri: « Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione del loro ruolo » (388) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mereu.

La proposta di legge GRIGNAFFINI ed altri: « Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate » (432) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Calzolaio, Chiti, Gambale, Labate, Maccanico, Nesi e Rocchi.

La proposta di legge CHIAROMONTE e GRIGNAFFINI: « Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento » (598) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Labate, Melandri, Montecchi e Turco.

La proposta di legge REALACCI ed altri: « Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti » (1174) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Filippeschi e Fluvi.

La proposta di legge GIBELLI ed altri: « Istituzione della provincia di Crema » (1451) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Jacini e De Laurentiis.

La proposta di legge DI TEODORO ed altri: « Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica » (1493) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Massidda, Angelino Alfano, Blasi, Ciro Alfano, Liotta, Strano e Pezzella.

La proposta di legge MISURACA: « Delega al Governo per la riforma della disciplina dei reati colposi contro la persona » (1885) è stata successivamente sotto-

scritta dai deputati Amato, Annunziata, Catanoso, Cirielli, D'Alia, Dell'Anna, Marinello, Mazzoni, Paniz, Siniscalchi e Carbonella.

La proposta di legge CARBONELLA: « Istituzione della "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare" » (1903) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Castagnetti, D'Alema, De Mita, Mattarella, Angioni, Letta, Sinisi, Vitali, Boccia, Franceschini, Lisi, Monaco, Lusetti, Leccisi, Rotundo, Sardelli, Strano, Giachetti e Molinari.

La proposta di legge CALZOLAIO ed altri: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 » (1933) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Benvenuto, Santino Adamo Loddo, Kessler, Maggi, Vendola, Emerenzio Barbieri, Franceschini e Carbonella.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

FRAGALÀ: « Norme in materia di responsabilità disciplinare, di incompatibilità e di incarichi extragiudiziari dei magistrati » (1577) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII e XII.*

IV Commissione (Difesa):

ASCIERTO: « Disposizioni in materia di stato giuridico, reclutamento, avanzamento e trattamento economico del personale militare della Croce Rossa Italiana » (1490) *Parere delle Commissioni I, III, V, VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII.*

VII Commissione (Cultura):

ANGELA NAPOLI: « Norme per il riordino del settore degli studi musicali » (1481) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

X Commissione (Attività produttive):

MAZZOCCHI: « Modifica all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, in materia di vendita a peso netto delle merci » (1524) *Parere delle Commissioni I e XIII.*

XIII Commissione (Agricoltura):

COLLAVINI ed altri: « Istituzione dell'Agenzia per la promozione e la tutela delle produzioni agroalimentari e vitivinicole » (1555) *Parere delle Commissioni I, III, V, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

Il presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, con lettera in data 13 dicembre 2001, ha trasmesso una relazione sulle ipotesi di riforma concernenti le funzioni e la struttura dei servizi di informazione e sicurezza, approvata dal Comitato medesimo nella seduta del 13 dicembre 2001 (doc. XXXIV, n. 1).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 dicembre 2001, ha trasmesso un documento di revisione — riferito al primo semestre 2001 — del budget dello Stato per l'anno 2001 (doc. CLXVI, n. 2 della XIII legislatura).

Questo documento sarà trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 14 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, copia del decreto interdirettoriale — emanato in data 28 agosto 2001 — concernente la determinazione, per l'anno 2002, dei contingenti massimi nei vari gradi del personale appartenente ai ruoli sottufficiali della Guardia di finanza.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IV Commissione (Difesa).

Annuncio di risoluzioni del Parlamento europeo e loro assegnazioni a Commissioni.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di undici risoluzioni approvate nella sessione dal 12 al 15 novembre 2001. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

« sul seguito dato al parere del Parlamento europeo sulla posizione dell'Unione europea in vista del terzo turno di negoziati per una convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco » (*doc. XII, n. 89*) — *alla II Commissione (Giustizia) e alla XII Commissione (Affari sociali);*

« su una migliore diffusione dei film europei nel mercato interno e nei paesi candidati all'adesione » (*doc. XII, n. 90*) — *alla VII Commissione (Cultura);*

« sulla relazione della Commissione sull'esperienza acquisita dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva 95/29/CE del Consiglio che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto » (*doc. XII, n. 91*) — *alla XIII Commissione (Agricoltura);*

« sulla comunicazione della Commissione "I servizi d'interesse generale in Europa" » (*doc. XII, n. 92*) — *alla X Commissione (Attività produttive);*

« raccomandazione su sanzioni penali e normativa comunitaria » (*doc. XII, n. 93*) — alla II Commissione (Giustizia);

« sul Libro verde della Commissione “Verso una strategia europea di sicurezza dell’approvvigionamento energetico” » (*doc. XII n. 94*) — alla X Commissione (Attività produttive);

« sull’applicazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio » (*doc. XII n. 95*) — alla VIII Commissione (Ambiente);

« su una partnership globale e una strategia comune per le relazioni tra l’Unione europea e l’America latina » (*doc.*

XII, n. 96) — alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea);

« sugli arresti arbitrari e la situazione politica nel Laos » (*doc. XII, n. 97*) — alla III Commissione (Affari esteri);

« sull’incidente nel tunnel del Gottardo » (*doc. XII, n. 98*) — alla IX Commissione (Trasporti);

« sulle alluvioni in Algeria » (*doc. XII, n. 99*) — alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 699 — DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2002) (APPROVATO DAL SENATO) (1984)

(A.C. 1984 — Sezione 1)

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 9.

*(Modifiche al decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, in materia
di fondazioni).*

1. All'articolo 1 comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

« *c-bis*) "Settori ammessi": 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; ».

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a tre; ».

3. L'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — (*Scopi delle fondazioni*). — 1. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale ».

4. All'articolo 4, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « È comunque assicurata la presenza di una prevalente rappresentanza del territorio idonea a riflettere le competenze attribuite, nei settori di intervento delle fondazioni, agli enti diversi dallo Stato, dall'articolo 117 della Costituzione. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni; ».

5. All'articolo 4, comma 1, lettera *d*), ultimo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole da: « , unitamente » fino a: « comma 6, » sono sopresse.

6. All'articolo 4, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,

dopo la parola: «onorabilità,» sono inserite le seguenti: «intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro,».

7. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo».

8. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il primo periodo è soppresso.

9. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità».

10. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, secondo i criteri indicati con provvedimento della Banca d'Italia».

11. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio».

12. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione

nella Società bancaria conferitaria può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza; resta salva la possibilità per la fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, utilizzando i poteri previsti dall'articolo 18, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, individua, ove necessario, i nuovi servizi di investimento e i nuovi servizi accessori al fine di definire il modello di gestione di cui al comma 1-bis. Con la medesima procedura il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'indipendenza della gestione, indica i criteri di scelta dei componenti gli organi statutari della società di gestione del risparmio.

1-quater. Allo stesso fine indicato al comma 1-ter, la Banca d'Italia indica i criteri ai quali devono conformarsi gli assetti proprietari della società di gestione del risparmio; la Banca d'Italia emana altresì ogni altra disposizione per il perseguimento delle finalità indicate nei commi 1-bis e 1-ter, avuto riguardo alle condizioni di sana e prudente gestione degli intermediari».

13. L'Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dal presente articolo, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro novanta giorni dall'emanazione delle disposizioni dell'Autorità di vigilanza. Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilità bancaria, fino alla ricostituzione degli organi, conseguentemente alle modifiche statutarie di cui al

presente comma, le fondazioni, in assenza di espressa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, limitano la propria attività all'ordinaria amministrazione.

14. In apposito allegato alla Relazione previsionale e programmatica il Ministro dell'economia e delle finanze espone l'ammontare delle risorse complessivamente attivate nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Di tali risorse si tiene conto nella rideterminazione degli stanziamenti da iscrivere nei fondi di cui all'articolo 39 della presente legge.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DI- SEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni).

Sopprimerlo.

- * **9. 1.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Cento, Zanella.

Sopprimerlo.

- * **9. 2.** (ex 0. 8. 075. 60) Grandi, Olivieri.

Sopprimerlo.

- * **9. 3.** Zeller, Collè, Brugger, Detomas, Widmann.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista

- 9. 4.** Russo Spina, Giordano.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo

- 9. 5.** De Franciscis, Morgando, Boccia, Pinza, Gerardo Bianco, Cusumano, Milana, Rocchi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 50, Tabella C, apportare le seguenti variazioni

rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *voce:* Legge n. 328 del 2000: legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1. - Fondo per le politiche sociali - cap. 1711):
2002: + 100.000;

rubrica Ministero per i beni e le attività culturali, *voce:* Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo:

2002 + 100.000

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra- L'Ulivo

- * **9. 6.** Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Carli.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 50, Tabella C, apportare le seguenti variazioni

rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *voce:* Legge n. 328 del 2000: legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1. - Fondo per le politiche sociali - cap. 1711):
2002: + 100.000;

rubrica Ministero per i beni e le attività culturali, *voce:* Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo:

2002 + 100.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

* **9. 7.** Pistone, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta.

Al comma 1, capoverso c-bis), primo periodo dopo le parole: « Settori ammessi »: aggiungere le seguenti: le categorie generali previste all'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo la parola: modificati aggiungere le seguenti: con cadenza triennale.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di modifica dei settori restano fermi gli impegni eventualmente assunti dalla fondazione in occasione dell'ultima programmazione pluriennale.

9. 33. Patria, Canelli.

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: riabilitativa, aggiungere, dopo il punto e virgola, le seguenti: attività sportiva;

9. 90. La Commissione.

(Approvato).

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.

9. 9. (ex 0. 8. 075. 66) Morgando, Pinza, Visco, Villetti, Duilio, Pistone.

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 10.

9. 10. (ex 0. 8. 075. 39) Quartiani, Tolotti, Capitelli.

Sopprimere il comma 2.

9. 11. (ex 0. 8. 075. 40) Quartiani, Tolotti, Capitelli.

Al comma 2, capoverso d), sostituire le parole da: , ogni tre anni fino alla fine del comma, con le seguenti: liberamente dalla fondazione, ogni tre anni.

9. 12. (ex 0. 8. 075. 59) Olivieri.

Sopprimere il comma 3.

9. 13. (ex 0. 8. 075. 41) Quartiani, Tolotti, Capitelli.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole da: L'articolo 2 del decreto legislativo fino a: 1. Le fondazioni con le seguenti: Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 è sostituito dal seguente: « 2. Le fondazioni.

* **9. 34.** Patria, Canelli.

(Approvato).

Al comma 3, alinea, sostituire le parole da: L'articolo 2 del decreto legislativo fino a: 1. Le fondazioni con le seguenti: Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 è sostituito dal seguente: « 2. Le fondazioni.

* **9. 36.** De Franciscis, Morgando, Boccia, Milana, Cusumano, Rocchi, Gerardo Bianco.

(Approvato).

Al comma 3, alinea, sostituire le parole da: L'articolo 2 del decreto legislativo fino a: 1. Le fondazioni con le seguenti: Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 è sostituito dal seguente: « 2. Le fondazioni.

* **9. 80.** Governo.

(Approvato).

Al comma 3, alinea, sostituire le parole da: L'articolo 2 del decreto legislativo fino a: 1. Le fondazioni con le seguenti: Il

comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 è sostituito dal seguente: « 2. Le fondazioni.

* **9. 91.** La Commissione.

(Approvato).

Al comma 3, sostituire il capoverso ART. 2 con il seguente:

« ART. 2. - 1. Le fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro e perseguono, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esclusivamente le attività previste nell'ambito dei settori ammessi, assicurando una equilibrata destinazione delle risorse nel territorio di residenza. Le fondazioni comunque assicurano che una percentuale non inferiore al cinque per cento del reddito da destinarsi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), del presente decreto, sia destinata alla progettazione, realizzazione o completamento di opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale.

2. Alle fondazioni di cui al comma 1, continua ad applicarsi il regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 691, a condizione che abbiano adottato le modificazioni statutarie previste dal presente decreto. »

9. 35. (ex 0. 8. 075. 5) Angelino Alfano, Giudice.

Al comma 3, capoverso ART. 2, dopo le parole: Le fondazioni aggiungere le seguenti: sono persone giuridiche dotate di piena autonomia statutaria e gestionale che.

9. 14. (ex 0. 8. 075. 64) Agostini, Pinza, Visco, Morgando, Villetti, Vigni, Pistone, Bindi.

Al comma 3, capoverso ART. 2, aggiungere, in fine, il seguente comma: 1-bis. Le

fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale.

9. 37. Visco, Agostini, Violante, Roberto Barbieri, Benvenuto, Nicola Rossi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 9. 92
DELLA COMMISSIONE

Sostituire la parola: prevalente con la seguente: adeguata.

0. 9. 92. 1. Pinza, Lettieri, Morgando, De Franciscis, Boccia.

Sopprimere le parole da: idonea fino a: articoli 177 e 118 della Costituzione.

* **0. 9. 92. 2.** Pinza, Lettieri, Morgando, De Franciscis, Boccia.

Sopprimere le parole da: idonea fino a: articoli 177 e 118 della Costituzione.

* **0. 9. 92. 7.** Vigni, Innocenti.

Dopo le parole: articoli 117 e 118 della Costituzione, aggiungere le seguenti: nonché delle università e delle camere di commercio.

0. 9. 92. 3. Olivieri, Ruzzante.

Dopo le parole: agli articoli 117 e 118 della Costituzione, sopprimere da fermo fino a organo.

0. 9. 92. 4. Agostini, Visco, Villetti, Innocenti.

Dopo le parole: articoli 117 e 118 della Costituzione, sostituire le parole da: fermo a: organo; con le seguenti: la successiva lettera d) è soppressa.

0. 9. 92. 5. Agostini, Visco, Villetti, Innocenti.

Dopo le parole: lettera d) aggiungere le seguenti: in particolare i soggetti nominati per designazione dall'assemblea dei soci non possono comunque superare il 25 per cento del totale dei componenti l'organo di indirizzo.

0. 9. 92. 6. Agostini, Visco, Villetti, Innocenti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla successiva lettera d), nonché dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo;

Conseguentemente sopprimere al comma 4 nel testo della Commissione le parole da: È comunque fino a: Costituzione.

9. 92 (nuova formulazione). La Commissione.

(Approvato).

Sopprimere il comma 4.

9. 15. (ex *0. 8. 075. 56 e *0. 8. 075. 42) Quartiani, Tolotti, Capitelli.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: È comunque assicurata con le seguenti: Fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera d), è assicurata

9. 38. Patria, Canelli.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: comunque con le seguenti: di norma.

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo la parola: fondazioni aggiungere le seguenti: , pena l'ineleggibilità o la decadenza immediata quando si verificasse successivamente l'incompatibilità,.

9. 39. Grandi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: prevalente con la seguente: adeguata.

9. 16. (ex 0. 8. 075. 63) Morgando, Pinza, Visco, Villetti, Pistone.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: idonea a riflettere fino a, al secondo periodo: interessi riferibili con le seguenti: di residenza della fondazione in linea con le attribuzioni di competenza riservate, nei settori rilevanti, agli enti diversi dallo Stato, dall'articolo 117 della Costituzione. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di nominare componenti negli organi delle fondazioni ed i componenti stessi non devono essere portatori di interessi riferibili, in maniera diretta od indiretta,

9. 41. (ex 0. 8. 075. 3) Angelino Alfano, Giudice.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , nei settori di intervento delle fondazioni,

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

9. 17. (ex 0. 8. 075. 49) Pinza, Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, Cusumano, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dall'articolo 117 della Costituzione aggiungere le seguenti: , nonché degli enti ad autonomia funzionale.

9. 40. Giuseppe Drago, Volonté, Mongiello.

Sopprimere il comma 5.

9. 18. (ex 0. 8. 075. 43) Quartiani, Tolotti, Capitelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 13 febbraio 1953, n. 60, dopo le parole: « le cariche in » sono aggiunte le seguenti: « fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, »

9. 42. Patria, Marras, Saro, Blasi, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Savo, Zorzato, Alberto Giorgetti, Tarantino, Drago, Garnerò Santanché, Romoli, Vitali, Marinello.

Al comma 7, capoverso 3, sostituire le parole: o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo con le seguenti: , le società appartenenti al gruppo bancario facente capo alla medesima o altre società partecipate dallo stesso gruppo bancario o dalle fondazioni.

9. 43. La Malfa, Tabacci.

Al comma 7, capoverso 3, aggiungere, in fine, le parole: controllate, collegate o partecipate dalla società bancaria conferitaria.

9. 63. Paroli, Lupi, Riccardo Conti, Saggia.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
9. 150 DELLA COMMISSIONE

Sostituire le parole: ad eccezione, con le parole: ed anche.

0. 9. 150. 1. Visco, Agostini, Pistone, Innocenti, Olivieri.

Al comma 7, capoverso, dopo la parola: assicurativo, aggiungere le seguenti, precedute da una virgola: ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale.

9. 150. La Commissione.

(Approvato).

Al comma 7, capoverso 3, aggiungere, in fine, le parole: ; non possono, altresì, nominare propri rappresentanti negli organi della società conferitaria e di società bancarie, finanziarie, assicurative, da esse controllate o ad essa collegate.

9. 64. Agostini, Visco, Roberto Barbieri, Violante, Nicola Rossi, Benvenuto.

Al comma 9, sostituire le parole da: delle fondazioni fino alla fine del comma con le seguenti: e gli scopi delle fondazioni in vista della loro attività.

9. 44. (ex 0. 8. 075. 4.) Angelino Alfano, Giudice.

Sopprimere il comma 10.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DI-L'Ulivo

9. 19. (ex *0. 8. 075. 50.) Pinza, Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, Cusumano, De Franciscis, Milana, Rocchi.

Sopprimere il comma 10.

9. 20. (ex *0. 8. 075. 44.) Quartiani, Tolotti, Capitelli.

Al comma 10, sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:

5-bis. Si applica la nozione di controllo prevista dal Testo unico bancario.

9. 21. (ex 0. 8. 075. 65.) Visco, Agostini, Villetti, Pistone, Vigni, Michele Ventura, Bindi.

Al comma 10, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: controllo fino alla fine del capoverso con le seguenti: controllo, individuato ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni.

9. 46. Visco, Roberto Barbieri, Agostini, Nicola Rossi, Benvenuto, Violante.

Al comma 10, capoverso 5-bis, sopprimere le parole: secondo i criteri indicati con provvedimento della Banca d'Italia.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applica la nozione di controllo prevista dal Testo unico bancario.

9. 22. (ex 0. 8. 075. 65.) Agostini, Visco, Villetti, Pistone.

Al comma 10, capoverso 5-bis, sopprimere le parole: secondo i criteri indicati con provvedimento della Banca d'Italia.

9. 23. (ex 0. 8. 075. 52.) Vigni, Michele Ventura, Bindi.

Al comma 10, le parole: secondo i criteri indicati con provvedimento della Banca d'Italia sono sostituite dalle seguenti: in qualunque modo o comunque sia esso determinato.

9. 156. La Commissione.

(Approvato).

Al comma 10, capoverso 5-bis, sostituire le parole: , secondo i criteri indicati con provvedimento della Banca d'Italia con le seguenti: che esercitano collettivamente, per il tramite di accordi parasociali, interposte persone o società di cui al successivo articolo 25, comma 1-bis, una quota superiore al quindici per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o a quella maggiore quota eventualmente detenuta da altri soggetti singolarmente o congiuntamente anche tramite accordi parasociali.

9. 45. La Malfa, Tabacci.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, le fondazioni, al fine di favorire un graduale smobilizzo delle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie ed una progressiva diversificazione degli investimenti a presidio del loro patrimonio, possono investire una quota non superiore al cinquanta per cento per il tramite di idonei organismi di investimento collettivo. »

9. 47. La Malfa, Tabacci.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: « Sono in ogni caso considerati strumentali i beni immobili il cui valore complessivo, determinato ai fini dell'imposta di registro, risulti non superiore al dieci per cento del patrimonio netto della fondazione. Alla porzione di immobili non adibita a sede della fondazione o ad attività istituzionali non si applica l'agevolazione di cui al comma 2.

9. 61. Patria, Canelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma 11-bis:

11-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 il secondo periodo è soppresso.

9. 95. La Commissione.

(Approvato).

Sopprimere il comma 12.

9. 24. (ex *0. 8. 075.) 45. e *0. 8. 075. 58. Quartiani, Tolotti, Capitelli, Olivieri.

Al comma 12, capoverso 1-bis, premettere il seguente periodo: L'obbligo di dismissione del controllo nelle banche conferitarie non si applica alle fondazioni che operano prevalentemente all'interno di una singola provincia e con patrimonio netto contabile, risultante dall'ultimo bilancio approvato, non superiore a 206.582.759,64 di euro.

9. 49. (ex **0. 8. 075. 38.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Lion.

Al comma 12, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: affidata fino a: indipendenza con le seguenti: intestata fiduciariamente ad una società di gestione del risparmio indipendente dalla società bancaria conferitaria stessa.

Conseguentemente, all'ultimo periodo, dopo la parola: realizzata aggiungere le seguenti: , da parte della fondazione,

9. 48. (vedi 0. 8. 075. 6.) Angelino Alfano, Giudice.

Al comma 12, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo la parola: può aggiungere la seguente: anche.

Conseguentemente, sostituire le parole da: per le deliberazioni fino a: terzo con le seguenti: . La dismissione è comunque realizzata non oltre il quinto.

9. 50. Grandi.

Al comma 12, nel capoverso 1-bis, dopo la parola: indipendenza sono aggiunte le seguenti: e che è scelta nel rispetto di procedure competitive.

9. 96. La Commissione.

(Approvato).

Al comma 12, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La fondazione affida la gestione della partecipazione bancaria a intermediari professionali, come previsto nei precedenti periodi, come individuati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attraverso una procedura ad evidenza pubblica. La fondazione non può in nessun caso nominare propri rappresentanti negli organi della società di gestione della partecipazione bancaria.

9. 51. Agostini, Visco, Violante, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Benvenuto.

Al comma 12, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È abrogato il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

9. 52. Agostini, Visco, Nicola Rossi, Cennamo, Roberto Barbieri, Violante.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO

9. 151 DEL GOVERNO

Dopo le parole: la Banca d'Italia, aggiungere: e la Consob.

*** 0. 9. 151. 1.** Agostini, Visco, Pistone, Innocenti.

Dopo le parole: Banca d'Italia, aggiungere la parola: , Consob.

*** 0. 9. 151. 2.** Pinza, Lettieri, Morgando, De Franciscis, Boccia.

Sopprimere le parole: dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e.

0. 9. 151. 3. Agostini, Visco, Innocenti, Pistone, Olivieri.

Al comma 12, eliminare il capoverso 1-quater e sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

9. 151. La Commissione.

(Approvato).

Al comma 12, sostituire i capoversi 1-ter e 1-quater con il seguente:

1-ter. Alle società di gestione del risparmio si applica la normativa prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

9. 25. (ex 0. 8. 075. 61.) Agostini, Visco, Morgando, Pinza, Villetti, Pistone.

Al comma 12, sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Gli assetti proprietari della società di gestione della partecipazione bancaria debbono essere idonei ad assicurare l'indipendenza e professionalità di gestione. I componenti degli organi statutari sono nominati dall'assemblea della società di gestione del risparmio.

9. 53. Visco, Agostini, Roberto Barbieri, Benvenuto, Nicola Rossi, Violante.

Al comma 12, capoverso 1-ter sopprimere il secondo periodo.

9. 54. La Malfa, Tabacci.

Al comma 12, sopprimere il capoverso 1-quater.

*** 9. 26.** (ex 0. 8. 075. 53.) Vigni, Michele Ventura.

Al comma 12, sopprimere il capoverso 1-quater.

*** 9. 57.** La Malfa, Tabacci, Vigni, Michele Ventura.

Al comma 12, sostituire il capoverso 1-quater, con il seguente:

1-quater. L'intermediario di cui al comma 1-bis non può consultare la fondazione in ordine alla gestione della partecipazione affidata, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis in materia di assemblea straordinaria. La fondazione non può richiedere o ricevere dall'intermediario informazioni concernenti la natura e le caratteristiche dell'attività di gestione, fermo restando il diritto di conoscere trimestralmente il risultato della gestione e di ricevere annualmente il relativo reddito. La società di gestione del risparmio è tenuta a conformare il suo comportamento a criteri di sana e prudente gestione e alla valorizzazione dell'investimento.

9. 55. Agostini, Visco, Violante, Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Benvenuto.

Al comma 12, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:

1-quinquies. L'intermediario di cui al comma 1-bis è responsabile dell'ottimizzazione del risultato della gestione, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 1-bis e dell'adempimento dell'obbligo di dismissione totale della partecipazione entro il termine stabilito nell'ultimo periodo del comma 1-bis. All'intermediario si applicano le disposizioni di vigilanza previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

9. 56. Agostini, Visco, Roberto Barbieri, Violante, Nicola Rossi, Benvenuto